COMUNE DI MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

CITTA' DEL VINO

ORIGINALE

Reg. Gen. 20 del 21-04-2017

ORDINANZA Sindacale
N. 20 DEL 21-04-2017

Oggetto: Ordinanza per il divieto di disattivazione dei collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di aprile, nella Casa Comunale e nella sua stanza,

IL SINDACO

PREMESSO che Girgenti Acque S.p.A. è il gestore delle risorse idriche dell'A.T.I. (Assemblea Territoriale Idrica) della Provincia di Agrigento, ed in tale veste giuridica deve garantire ai cittadini dei Comuni da essa gestiti, tra i quali il Comune di Montevago, un servizio adeguato di erogazione di acqua potabile;
ACCERTATO che pervengono allo scrivente segnalazioni da parte di cittadini residenti in questo Comune, i quali lamentano la grave ed autoritaria azione posta in essere dalla predetta società, tesa a procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità;
CONSIDERATO che l'operazione di disattivazione dei collegamenti fognari causa gravissimi problemi di natura igienico-sanitari a coloro i quali vengono raggiunti da tale provvedimento;
CHE in caso di sospensione dell'utilizzo della rete fognaria da parte dell'ente gestore causa l'inabitabilità e l'inagibilità degli immobili colpiti dal suddetto provvedimento, infatti la licenza di agibilità è il riconoscimento dato ad un edificio quando sono stati rispettati i requisiti di legge, al fine di garantire la sicurezza statica e quella sul risparmio energetico, ma anche le norme igienico-sanitarie che in forza dell'art. 222 del T.U.LL.SS. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) il Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario (A.S.P.) deve dichiarare inagibile o inabitabile un edificio per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero;
DATO ATTO che questo stato di cose determina, sicuramente, una grave situazione di pericolo per questa comunità;
CHE per la morosità non vi è alcuna norma che preveda in maniera inequivocabile la sanzione del distacco della rete fognaria;
RITENUTO altresì, che la privazione del servizio fognario oltre a causare problemi di natura igienico-sanitari mette a serio rischio l'ordine pubblico;
VISTO l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) in forza del quale il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
VISTO altresì, l'art. 54 del succitato Decreto Legislativo, per effetto del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione:

a) E' fatto divieto assoluto alla società GIRGENTI ACQUE S.p.A., avente sede legale in Aragona (AG), Via Miniera Pozzo Nuovo n. 1, nella propria qualità di gestore del servizio idrico dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Agrigento, di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari su tutto il territorio di questo Comune, per le utenze in stato di morosità;
b) I competenti uffici comunali provvedano alla massima pubblicizzazione del presente provvedimento ed alla trasmissione alla Prefettura di Agrigento;
c) Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di recezione dello stesso;
d) Il Comando di Polizia Locale e la locale Stazione dei Carabinieri, sono incaricati della esecuzione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 21 aprile 2017

IL SINDACO
On. Dott.ssa Margherita La Rocca